

AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI LUSIA E ROSOLINA

REGOLAMENTO

DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO

DI

L U S I A

AZIENDA SPECIALE PER I MERCATI ORTOFRUTTICOLI DI LUSIA E ROSOLINA

REGOLAMENTO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI LUSIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 1

Istituzioni e scopi

Allo scopo di tutelare ed incrementare la produzione ortofrutticola della zona di Lusia e di quelle limitrofe, è istituito, in Lusia (Via Provvidenza n. 1) un Centro di raccolta e di smistamento dei prodotti ortofrutticoli, sotto la denominazione di "MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI LUSIA".

ART. 2

Proprietà e gestione

Il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Lusia è di proprietà della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo, ed è gestito dall'Azienda Speciale per i Mercati Ortofrutticoli di Lusia e Rosolina, ai sensi dell'art. 32, n. 4, del T.U. approvato col R.D. 20 Settembre 1934, n. 2011 e ai sensi della Legge n. 125 del 25/3/1959 (G.U. n. 87 del 11/4/59) e della Legge regionale del Veneto del 30/3/1979 n. 20 (Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 16 del 2/4/1979).

ART. 3

Organi

Organi del Mercato sono: la Direzione e la Commissione di Mercato tecnico-consuntiva.

ART. 4

Direzione

Al Mercato è preposto un Coordinatore Tecnico, che è responsabile verso l'Azienda Speciale del funzionamento del Mercato stesso.

L'incarico di Coordinatore Tecnico è conferito dall'Azienda Speciale con apposito provvedimento.

Il Coordinatore Tecnico del Mercato ha, inoltre, le seguenti attribuzioni:

- a) cura la disciplina del personale alle sue dipendenze;
- b) sorveglia su tutti i servizi del Mercato e risponde della regolarità delle operazioni che si svolgono nel Mercato;
- c) accerta il possesso dei requisiti degli operatori economici nel Mercato;
- d) autorizza, ove lo ritenga, operazioni fuori orario;
- e) si adopera per redimere amichevolmente le vertenze tra gli operatori del Mercato;
- f) applica le sanzioni attribuite alla sua facoltà dal presente Regolamento;
- g) accerta l'andamento dei mercati ortofrutticoli e ne tiene informati gli operatori del Mercato, attraverso la esposizione di riviste, listini ed il bollettino prezzi del Mercato, propri avvisi o comunicazioni, scritte o a mezzo di comunicazioni foniche;
- h) cura le rilevazioni statistiche e redige, almeno una volta all'anno, una relazione sull'andamento operativo del Mercato, che rimette al Presidente dell'Azienda Speciale;
- i) adotta ogni provvedimento che egli ritenga urgente nell'interesse del Mercato, ne riferisce al Presidente o al Segretario dell'Azienda Speciale e in caso di necessità, alla prima riunione della Commissione di Mercato.

ART. 5

Commissione tecnico-consuntiva

Composizione

La Commissione tecnico-consuntiva è così composta:

- a) dal Presidente della Giunta Camerale, o da un funzionario o da un dirigente della Camera di Commercio, che la presiede;
- b) da un rappresentante dei produttori ortofrutticoli per singola Ditta Concessionaria o Cooperativa agricola;
- c) da un rappresentante dei concessionari;
- d) da due rappresentanti dei grossisti acquirenti;
- e) da un rappresentante degli operatori che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- f) da un rappresentante della Cooperativa Facchini che opera all'interno del Mercato.

Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale sentite, le rispettive associazioni di categoria.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Coordinatore Tecnico del Mercato.

ART. 6

Commissione tecnica Pareri – Funzionamento

La Commissione di cui all'articolo precedente è organo consuntivo dell'Azienda Speciale per quanto concerne:

- a) la vigilanza sull'attività economica che si svolge nel Mercato;
- b) l'ordinamento dei servizi;
- c) la determinazione dei posteggi;
- d) la fissazione delle tariffe;
- e) la fissazione dei requisiti qualitativi dei prodotti;
- f) proposte di miglioramenti delle attrezzature, dei servizi e del Regolamento del Mercato;
- g) risoluzione di controversie per le quali l'Azienda Speciale, risultandone investita, ritenga di poterla interpellare;
- h) quant'altro sia ritenuto utile dall'Azienda Speciale stessa per il miglior funzionamento del Mercato

La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente dell'Azienda Speciale ogni qualvolta lo ritenga utile.

Essa delibera a maggioranza assoluta.

Le deliberazioni non sono vincolanti.

Ai componenti la commissione spetta, un gettone di presenza stabilito in merito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.

ART. 7

Servizi del Mercato

Il Mercato provvede, nel proprio recinto, ai seguenti servizi:

- 1) Vigilanza annonaria e sanitaria (salvo per quanto di competenza dell'Autorità comunale di Lusia o dell'USSL di competenza per disposizioni di legge);
- 2) Pesa pubblica;
- 3) Facchinaggio, con proprie attrezzature e nei modi di cui al successivo art. 30;
- 4) Posto telefonico pubblico;
- 5) parcheggio mezzi di trasporto;
- 6) Raccolta e comunicazioni di notizie di interesse degli operatori;
- 7) Servizio di bar e ristoro;
- 8) Ordine pubblico;
- 9) Ogni altro servizio che l'Azienda Speciale ritenga utile effettuare o far effettuare, sotto la propria vigilanza, nell'interesse del Mercato stesso.

Nella sala degli operatori, posta nell'edificio degli Uffici, dovranno essere affisse, a cura del Coordinatore Tecnico del Mercato: la tabella dei prezzi dei prodotti trattati nel Mercato e le tariffe dei vari servizi che vengono prestati all'interno del Mercato.

ART. 8

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente gestore del Mercato non assume responsabilità, di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori od ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori o i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente gestore.

TITOLO II
PERSONALE AMMESSO NEL MERCATO

ART. 9
Operatori

Nel Mercato sono ammessi alla vendita:

- a) i produttori;
- b) i rappresentanti di Consorzi e Cooperative di produttori;
- c) i concessionari.

Alle suddette persone sono assegnati appositi posteggi con le norme stabilite nel presente Regolamento e nei limiti della disponibilità.

Sono ammessi all'acquisto delle derrate:

- a) i commercianti all'ingrosso;
- b) gli industriali che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti;
- c) i commercianti dettaglianti ed ambulanti;
- d) i rappresentanti qualificati di comunità e convivenze di Cooperative di consumo, ed i gestori di alberghi e ristoranti ed i mediatori;
- e) tutti gli operatori professionali aventi titolo.

Il Coordinatore Tecnico del Mercato vaglia i requisiti di ammissibilità al Mercato.

ART. 10
Accertamento dei requisiti
degli operatori

Il possesso dei requisiti necessari per essere ammessi ad operare nel Mercato ai sensi del precedente art. 9 va accertato dal Coordinatore Tecnico del Mercato medesimo con gli ordinari mezzi di prova.

Alle persone ammesse ad operare abitualmente nel Mercato, il Coordinatore Tecnico di questo rilascia l'apposito tesserino di riconoscimento.

Contro le decisioni del Coordinatore Tecnico del Mercato è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.

ART. 11

Cauzione

I concessionari sono tenuti alla prestazione di cauzione o fideiussione bancaria a garanzia degli eventuali crediti del Mercato e dell'adempimento dei loro obblighi verso i produttori committenti.

Ove si faccia luogo ad incameramento totale o parziale della cauzione, essa deve essere reintegrata entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento eseguito.

ART. 12

Disciplina degli operatori

E' consentita la vendita, la movimentazione e lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari freschi e trasformati ad eccezione delle carni fresche e sfuse. Operatori specializzati in tali settori, potranno operare se le strutture, di loro competenza, risulteranno idonee secondo le leggi vigenti

ART. 13

Adempimenti richiesti ai Concessionari

I Concessionari sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- a) collaborare con la Direzione del Mercato affinché i prodotti risultino di giusto grado di sviluppo e maturazione, esenti da gravi difetti, da materie estranee e non artificialmente inumiditi e che il prodotto visibile corrisponda esattamente a quello sottostante;
- b) versare integralmente nei termini stabiliti al produttore committente, le somme dovute in base alle vendite e ai prezzi realizzati;
- c) sistemare i prodotti non imballati in modo che non siano appoggiati direttamente sul pavimento del posteggio;
- d) segnalare alla Direzione, alla chiusura del mercato, le derrate destinate alla distruzione, indicando le quantità, la qualità ed il cognome e nome del produttore, servendosi degli appositi modelli messi a disposizione gratuitamente dal Mercato. La segnalazione deve essere fatta anche quando il produttore interessato ritiri direttamente tali merci;
- e) segnalare giornalmente alla Direzione i prezzi relativi alle vendite effettuate;

f) curare l'ordine e la pulizia dei posteggi ivi comprese le zone retrostanti ai magazzini.

I Concessionari, ammessi ad operare nel Mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni. Inoltre devono presentare ai loro committenti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la natura del prodotto e il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduto;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente.

I Concessionari devono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti.

TITOLO III

POSTEGGI - ESPOSIZIONE E CUSTODIA DELLE DERRATE

ART. 14

Tipo e concessione dei posteggi

Il Mercato è costituito da posteggi coperti, ubicati negli appositi edifici con retrostanti uffici e magazzini.

I posteggi devono essere concessi in uso per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori ad un anno. L'assegnazione è fatta dall'Azienda Speciale a suo insindacabile giudizio.

Le concessioni in uso dei posteggi sono strettamente personali, salvo diritto agli eredi legittimi, se in possesso dei requisiti di idoneità, di continuare la concessione in uso fino alla scadenza del contratto. I corrispettivi per la concessione in uso dei locali vengono determinati dall'Azienda Speciale. Essi dovranno essere pagati anticipatamente, salvo diversa pattuizione.

ART. 15

Gestione dei posteggi

I titolari delle concessioni sono tenuti alla gestione diretta e personale del posteggio, salvo casi di comprovata forza maggiore nei quali può essere loro consentita,

per un periodo massimo di sei mesi, e su parere favorevole della Commissione tecnica, di farsi sostituire da persona previamente riconosciuta idonea.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona in carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

I concessionari dovranno eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio. Gli atti che non potessero essere notificati al detto domicilio verranno notificati presso la Direzione.

I concessionari sono responsabili della buona conservazione degli impianti e dell'illuminazione dei locali.

ART. 16

Disciplina dei posteggi

Ogni concessionario deve indicare chiaramente, con leggenda da porsi sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome e cognome, conformemente all'atto della concessione, nonché il nome o società eventualmente rappresentata.

Durante le ore di chiusura del Mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi e magazzini, salvo speciale permesso rilasciato dal Coordinatore Tecnico, che impartirà le disposizioni del caso. I posteggi non possono essere occupati se non con derrate ed oggetti inerenti alla vendita. I produttori e i concessionari provvedono alla custodia e conservazione dei prodotti con mezzi ravvisati più idonei, non assumendo l'Amministrazione alcuna responsabilità per mancanze, manomissioni e deperimenti.

ART. 17

Termine della concessione

Le assegnazioni dei posteggi terminano:

- a) per risoluzione consensuale del contratto di concessione d'uso;
- b) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- c) per scioglimento della società assegnataria.

ART. 18

Revoca delle assegnazioni

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

- 1) Cessione totale o parziale del posteggio a terzi, oppure modifica della sua intestazione;
- 2) Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
- 3) Inattività completa del posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno;
- 4) Gravi scorrettezze commerciali;
- 5) Gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
- 6) Accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento dei corrispettivi stabiliti per l'uso del posteggio.

La revoca è dichiarata dall'Azienda Speciale, sentita ove del caso, la Commissione tecnica, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

ART. 19

Riconsegna del posteggio

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi devono essere riconsegnati all'Azienda Speciale liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 20

Esposizione e visita delle derrate

Le derrate devono essere esposte e sistemate in modo che le ispezioni e le visite possano avvenire con facilità e rapidità. Su ogni partita, a cura del concessionario, dovrà essere posto chiaramente l'indicazione del nome e cognome del conferente.

E' fatto obbligo al venditore di consentire al compratore la visita delle derrate, a condizione che siano usati i riguardi dovuti in relazione alla quantità e alla confezionatura delle derrate stesse.

ART. 21

Classificazione ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli

Dovranno essere applicate le norme prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO IV DELLE VENDITE

ART. 22

Calendario ed orario delle operazioni

Le contrattazioni hanno luogo nei giorni e secondo l'orario stabilito dall'Azienda Speciale, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 5.

ART. 23

Minimi quantitativi

La Direzione è competente a determinare le quantità minime di merci che devono formare oggetto di ciascuna contrattazione.

ART. 24

Forme di vendita - Diritti di commissione

Le vendite vengono effettuate mediante trattativa privata o all'asta segreta.

Il Coordinatore Tecnico può rendere obbligatoria la forma dell'asta quando, a suo giudizio, la ritenga utile in rapporto all'andamento delle contrattazioni alle disponibilità e alla richiesta di prodotti.

Al concessionario compete un diritto di commissione sulle vendite effettuate.

La misura del diritto di commissione, indicata nella tabella delle tariffe allegata, al presente Regolamento, può essere variata dall'Azienda Speciale ed è comprensiva di tutte le spese sostenute dal concessionario per concludere la vendita.

ART. 25

Modalità di contrattazioni – Reclami

Le contrattazioni devono essere eseguite in Lire ed Euro, ed i quantitativi delle merci devono essere sempre espressi in unità del sistema metrico decimale.

Sono tuttavia ammesse le vendite a numero, a collo, a mazzo, per i generi indicati dalla commissione tecnico-consultiva.

In tal caso i vari pezzi o mazzi componenti una stessa partita devono essere omogenei per peso e quantità.

Le derrate collocate in ciascun collo o più colli, componenti un'unica partita, devono essere della stessa quantità e calibro.

Il produttore che in un collo di derrate copre con merce buona altra di qualità inferiore o diversa, è soggetto alle sanzioni previste dal successivo art. 33, salvo che il fatto non rivesta la figura del più grave reato di frode, nel qual caso il colpevole verrà allontanato dal Mercato e denunciato all'Autorità giudiziaria.

I reclami degli acquirenti circa la qualità della merce devono essere prodotti immediatamente ed, in ogni caso, prima che la merce sia stata caricata totalmente sul mezzo dell'acquirente. I reclami, comunque, non saranno accettati dopo l'uscita della merce stessa dal recinto del Mercato.

ART. 26

Vendite effettuate dai produttori

I produttori possono procedere alle contrattazioni purchè il concessionario incaricato delle vendite, oltreché esserne a conoscenza, percepisca la normale provvigione.

Nel caso di Enti o Società, la vendita deve essere effettuata a mezzo di persone chiaramente e stabilmente indicate nella licenza ed accettate dalla Commissione.

ART. 27

Obblighi dei venditori

E' obbligo del venditore di contrattare le merci esposte per la vendita con qualsiasi compratore. Non possono essere imposte condizioni di vendita diverse da quelle affermatesi per consuetudine, o stabilite nel presente Regolamento o fissate dall'Azienda Speciale.

E', in ogni caso, tassativamente vietato imporre, unitamente ai prodotti richiesti dal compratore, l'acquisto di derrate non desiderate.

Non possono essere asportate dal mercato le derrate poste in vendita, fino a che non sia avvenuta la precisa determinazione del prezzo.

ART. 28

Controllo sulla commerciabilità delle derrate

Le visite di controllo sulla commerciabilità delle derrate vengono effettuate da tecnici agricoli esperti in materia per i requisiti mercantili.

Se in condizione non rispondenti ai requisiti voluti dalle norme d'igiene, saranno sequestrate, a norma delle vigenti leggi sanitarie previa contestazione mediante rilascio all'interessato del relativo verbale di sequestro.

Se in condizioni non rispondenti ai requisiti mercantili i tecnici esperti contesteranno, all'inadempiente, l'infrazione commessa mediante rilascio del verbale di contestazione e potranno escludere le partite di prodotti non conformi alle disposizioni di legge sulle norme di qualità. Copia dei suddetti verbali dovranno essere trasmesse immediatamente al Coordinatore Tecnico del Mercato per i relativi provvedimenti.

Il Coordinatore Tecnico del Mercato esplicherà le mansioni di Segretario della Commissione di Controllo.

ART. 29

Introiti

Oltre ai proventi dei corrispettivi per l'uso dei posteggi il Mercato introita:

- a) i rimborsi di particolari spese previste dall'art. 7;
- b) corrispettivi per la concessione in uso di locali non adibiti a vendita dei prodotti ortofrutticoli.

TITOLO V

SERVIZI VARI ED ORDINE INTERNO

ART. 30

Facchinaggio

All'interno del Mercato i servizi di facchinaggio sono disimpegnati da una Cooperativa Facchini regolarmente costituita che sarà amministrativamente autonoma e dipendente solo disciplinarmente dalla Direzione del Mercato.

Le tariffe per i servizi che saranno forniti dalla Cooperativa Facchini ai singoli operatori sono stabilite dall'Azienda Speciale, previo parere della Commissione di Mercato, e stipula della relativa convenzione per lo svolgimento del servizio con il legale rappresentante della Cooperativa stessa.

La regolamentazione per quanto riguarda il servizio di facchinaggio dovrà essere stabilita da apposita convenzione tra l'Azienda Speciale e la Cooperativa Facchini.

ART. 31

Disciplina e ordine interno

E' vietato sia nel Mercato sia nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;

- d) introdurre cani;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.

ART. 32

Derrate destinate alla distruzione

Il trasporto delle derrate guaste, deteriorate o comunque non commerciabili, e perciò destinate ad essere distrutte, deve essere effettuato giornalmente a cura del detentore e a spese del proprietario.

TITOLO VI

SANZIONI

ART. 33

Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, agli operatori nel Mercato possono essere inflitte, secondo la gravità delle infrazioni, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) avvertimento (verbale);
- b) ammenda;
- c) diffida (scritta);
- d) sospensione dall'attività;
- e) revoca dell'assegnazione del posteggio o ritiro della tessera di operatore del Mercato;

I provvedimenti di cui alla lettera a), b) e c) sono di competenza del Coordinatore Tecnico del Mercato, mentre quelli relativi ai punti d) ed e) saranno presi dall'Azienda Speciale.

I provvedimenti previsti dalla lettera c) dovranno essere comunicati per conoscenza, dal Coordinatore Tecnico del Mercato, al Presidente dell'Azienda Speciale.

Per l'adozione delle sanzioni previste dalle lettere d) ed e) il Coordinatore Tecnico è tenuto all'immediata contestazione dell'infrazione con lettera raccomandata e alla contemporanea trasmissione di copia di questa al Presidente dell'Azienda Speciale.

Il Coordinatore Tecnico del Mercato è, altresì, autorizzato alla riscossione delle oblazioni per recupero dei diritti evasi.

ART. 34
Avvertimento

Si fa luogo all'avvertimento per lievi infrazioni alle norme del presente Regolamento art.13, punti e) e f); art. 31 paragrafi b) e c).

ART. 35
Ammenda

In caso di recidiva delle infrazioni alle norme contenute negli artt. 12; 13 comma d); 20 comma II; 21; e 32; il Coordinatore Tecnico, previa contestazione dell'infrazione stessa, applicherà, l'ammenda secondo la tabella allegata al presente Regolamento.

ART. 36
Diffida

Si da luogo alla diffida per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per recidiva nei fatti previsti dal precedente art. 35.

ART. 37
Sospensione

L'esclusione temporanea dal Mercato viene inflitta:

- a) per recidiva nei fatti che diedero luogo all'avvertimento;
- b) per alterazioni delle indicazioni relative ai pesi, e per qualsiasi indicazione non rispondente alla verità nelle registrazioni previste dal presente Regolamento;
- c) per mancato pagamento dei diritti spettanti al Mercato;
- d) per tentata od avvenuta vendita di derrate guaste, avariate o contenenti residui di prodotti antiparassitari superiori a quanto stabilito dalle vigenti norme di legge in materia;

- e) per rifiuto di mostrare i registri o altri documenti alla Direzione del Mercato, limitatamente agli adempimenti richiesti dal presente Regolamento;
- f) per atti che, direttamente o indirettamente, abbiano per effetto di produrre violazioni alle norme regolamentari o, comunque, di turbare il funzionamento del Mercato.

ART. 38

Espulsioni

Si fa luogo all'espulsione nei seguenti casi:

- a) persistente recidiva nella infrazione o incitamento a commettere le infrazioni stesse;
- b) sottrazioni di derrate alla vendita;
- c) colposo deperimento di derrate;
- d) condanna per qualsiasi reato infamante passato in giudicato;
- e) mancato reintegro della cauzione a norma dell'art. 11 del presente Regolamento;
- f) cessione, anche temporanea, del posto di vendita a terzi;
- g) atti che rechino grave turbamento al regolare andamento del Mercato.

ART. 39

Effetti delle sanzioni

Ricorsi

Le persone espulse dal Mercato non possono entrarvi o svolgere attività, anche per interposta persona.

Quelle sospese dall'attività non possono entrare nel Mercato durante il periodo della sospensione, ne farsi rappresentare da terzi.

E' vietato ai concessionari, sotto pena di sospensione, di avere, comunque, nel Mercato relazioni commerciali con le persone sospese o espulse.

Contro i provvedimenti del Coordinatore Tecnico del Mercato è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale entro dieci giorni dalla sua comunicazione. I provvedimenti adottati dall'Azienda Speciale sono definitivi.

La sottoposizione a procedimento penale opera automaticamente la sospensione sino all'esito del giudizio.

TABELLA DELLE AMMENDE

- INFRAZIONI ALLA VIABILITÀ' INTERNA (divieto di sosta e di parcheggio, intralcio al traffico, limiti di velocità, ecc.....)	L.	50.000	€	25,82
- ACCESSO DEI COMMERCianti AI POSTEGGI DI VENDITA PRIMA DELL'ORARIO DELLE CONTRATTAZIONI	L.	50.000	€	25,82
- SOTTRAZIONE PRODOTTI POSTI IN VENDITA PRESSO IL MERCATO				
		da un min. di	L.	10.000 € 5,16
		a un max. di	L.	100.000 € 51,65